INFORTUNIO DA COVID-19 - CONFERMA DIAGNOSTICA DELL'INFEZIONE

L'Inail, con raccomandazioni n. 5/2020 e n. 8/2020, ha fornito chiarimenti, rispettivamente, sulle modalità di conferma diagnostica dell'infezione da SARS-CoV-2, sulla durata del periodo di inabilità temporanea assoluta (ITA) negli infortuni da COVID-19 e sui criteri medico-legali da adottare per il riconoscimento del nesso causale e la definizione della presunzione semplice nelle infezioni da SARS-CoV-2.

Durata del periodo di inabilità temporanea assoluta (ITA) da infortunio COVID-19

Il periodo di inabilità temporanea assoluta decorre dal momento in cui è attestato l'inizio dell'astensione lavorativa, anche quando quest'ultima sia riferibile a quadro sindromico non specifico (ad esempio, un'affezione simil-influenzale), successivamente ricondotto a malattia COVID-19.

Qualsiasi documentazione medica, compresa quella rilasciata ai fini della malattia comune Inps, può essere ritenuta utile ai fini certificativi di infortunio. Gli eventuali dati mancanti potranno essere integrati nel corso dell'istruttoria medico-legale.

Il termine del periodo di inabilità temporanea assoluta si determina quando l'infortunato è risultato asintomatico e negativo a 2 *test* molecolari.

Nel caso in cui vi sia ricomparsa dei sintomi dopo il secondo tampone negativo, se il primo periodo di ITA non è stato ancora definito, si procederà al prolungamento dello stesso sino alla risoluzione della sintomatologia e alla nuova negativizzazione del soggetto.

Qualora, invece, la ricomparsa dei sintomi avvenga a distanza di tempo dalla chiusura del primo periodo di ITA, si dovrà procedere all'apertura di un incarico di ricaduta ovvero di un nuovo incarico base, nel caso si trattasse di recidiva.

Applicazione della presunzione semplice per i casi di malattia-infortunio da COVID-19

L'appartenenza del lavoratore alle categorie a elevato rischio professionale (si veda l'elenco esemplificativo, ma non esaustivo, riportato nella circolare Inail n. 13/2020) determina l'applicazione della presunzione di contagio lavorativo e il riconoscimento medico-legale del nesso causale.

Ad ogni modo, la presunzione semplice richiede comunque che l'istruttoria medico-legale verifichi:

- 1. qualificazione del livello di rischio dell'attività lavorativa effettivamente svolta (evidenze tecnico-scientifiche, casistica);
- corrispondenza tra lo svolgimento in concreto dell'attività lavorativa e la categoria generale richiamata (momento di verifica fondato su: dettaglio di luogo e tempi di lavoro; analisi dei compiti e delle mansioni effettivamente prestati; rilievo anamnestico; informazioni formalmente pervenute dal datore di lavoro; risultanze di eventuali indagini ispettive sull'adozione delle misure di contenimento);
- coincidenza tra dato epidemiologico territoriale e picco epidemico/pandemico e contagio (tempi di latenza sintomatologica/incubazione). Analogamente rileva il criterio epidemiologico aziendale, relativo alla presenza di altri lavoratori sul medesimo luogo di lavoro contagiati per esposizione riconducibile all'attività lavorativa (anche in questo caso con valutazione del criterio cronologico e del periodo di latenza);
- 4. prova contraria.

In merito alla verifica della prova contraria, va adottato il criterio di esclusione di altre possibili cause rispetto a quella lavorativa, mediante l'analisi di ulteriori elementi, quali:

- lavoro svolto effettivamente in presenza nell'ambiente a rischio di esposizione elevata;
- presenza di contagi familiari (con valutazione del criterio cronologico e del periodo di latenza);
- modalità di raggiungimento del luogo di lavoro, che potrebbe non giustificare il contagio professionale.